

<p style="text-align: center;">COMUNE di CASTELSIANO 88834 - Provincia di Crotone – Kr</p>
<p style="text-align: center;"><i>Servizio n. 1</i> SEGRETERIA/AFFARI GENERALI</p>

0 - ORIGINALE

~~0~~ - COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

<p>N. 26 del 27.12.2023</p>	<p>OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2022, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175.</p>
-------------------------------------	--

L'anno **DUEMILAVENTITRE'**, il giorno **VENTISETTE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **14,03** in Castelsilano, nella Sala delle adunanze, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco con avvisi protocollo n. 3339 del 22.12.2023, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**, in sessione straordinaria ed urgente, in prima convocazione ed in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

				Presente	Assente
01	Francesco	DURANTE	Sindaco	X	
02	Rosamaria	LAMANNA	Consigliere	X	
03	Antonio	MARRA	Consigliere	X	
04	Daniele	AMODIO	Consigliere		X
05	Antonio	SCHIPANI	Consigliere	X	
06	Giovanni	MARTINO	Consigliere		X
07	Fiorella	SCHIPANI	Consigliere		X
08	Caterina	MARANO	Consigliere	X	
09	Pietro	DURANTE	Consigliere		X
10	Giovanni	FOGLIA	Consigliere	X	
11	Pietro	ALLEVATO	Consigliere		X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale

Avv. Maria Rosa Laratta

Consiglieri Assegnati: 10 + Sindaco
Consiglieri Presenti: 6
Consiglieri Assenti: 5

Assume la presidenza il Sindaco, Geom. Francesco Durante, il quale riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Richiamato il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP) e, in particolare, l'art. 20, che recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

Atteso:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;

Considerato che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Rilevato che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

Dato atto che il Comune di Castelsilano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 25.09.2017, ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.;

Considerato che l'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono

partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Atteso che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

3) tra quelle previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Castelsilano e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alle medesime società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni e riportato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto, altresì, delle verifiche e valutazioni effettuate dai Responsabili dei Settori affidatari dei servizi gestiti dalle società partecipate;

Dato atto che, in base a quanto sopra e a quanto analizzato e dettagliato nell'allegato B) e in base alla verifica effettuata dagli uffici di cui alla relazione tecnica all. A), non sussistono motivazioni per l'alienazione o la razionalizzazione delle sottoindicate partecipazioni detenute dal Comune di Castelsilano:

- COPROSS (Consorzio Provinciale Servizi Sociali);
- ASMENET Calabria Società Consortile a r.l.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il mantenimento delle attuali quote nelle già menzionate società, in quanto svolgenti attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Comune;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 175/2016;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile dei servizi interessati;

Con n. 5 voti favorevoli (Francesco Durante, Rosamaria Lamanna, Antonio Marra, Antonio Schipani e Caterina Marano) **e n. 1 astenuto** (Giovanni Foglia);

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in narrativa:

- 1) **di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) **di approvare** la ricognizione al 31/12/2022 delle società in cui il Comune di Castelsilano detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento rappresentate in sintesi nella seguente tabella:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
CO.PRO.S.S. CONSORZIO PROVINCIALE	01050260791	0,558%	MANTENIMENTO	

PER I SERVIZI SOCIALI				
ASMENET Calabria Società Consortile a r.l.	06781060634	0,11%	MANTENIMENTO	

3) di autorizzare il mantenimento delle attuali quote nelle già menzionate società, in quanto svolgenti attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Comune;

4) di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede partecipazioni da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP;

5) di demandare la cura di ogni adempimento gestionale conseguente al presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente, ivi comprese:

- la trasmissione della presente deliberazione alla società partecipata dal Comune;
- la comunicazione dell'esito della ricognizione ordinaria nell'apposita sezione dell'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portale.tesoro.mef.gov.it>) secondo quanto previsto dal disposto di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014;
- la comunicazione dell'esito della presente ricognizione ai soggetti contemplati dall'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

6) di dichiarare, con separata votazione e n. 5 voti favorevoli (Francesco Durante, Rosamaria Lamanna, Antonio Marra, Antonio Schipani e Caterina Marano) e n. 1 astenuto (Giovanni Foglia), espressi in forma palese per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'art. 49, primo comma, della D. Lgs. 18.08.2000 n.267;

Visto la presente proposta di deliberazione;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

la presente proposta di deliberazione è regolare dal punto di vista tecnico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Giovanni Lamanna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'art. 49, primo comma, della D. Lgs. 18.08.2000 n.267;

Visto la presente proposta di deliberazione;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

la presente proposta di deliberazione è regolare dal punto di vista contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Giovanni Lamanna

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Geom. Francesco Durante

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Maria Rosa Laratta

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visto l'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CERTIFICA

che della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 29 DIC. 2023, prot. n. 3364 per 15 gg. consecutivi.

Castelsilano, li 29 DIC. 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Maria Rosa Laratta


Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Castelsilano, li 29 DIC. 2023

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Pietro Scalise

E' copia conforme all'originale.

Castelsilano, li 29 DIC. 2023



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Maria Rosa Laratta


Maria Rosa Laratta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27.12.2023

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D. Lgs. n. 267/2000);
 Perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D. Lgs. n. 267/2000).

Castelsilano, li 29 DIC. 2023



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Maria Rosa Laratta

Maria Rosa Laratta